SENTENZA DELLA CORTE 2 febbraio 1988*

Nel procedimento 24	4/86 .
---------------------	---------------

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de première instance di Liegi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Vincent Blaizot, studente, e sedici altri studenti, da un lato,

е

- 1) università di Liegi,
- 2) università cattolica di Lovanio,
- 3) università libera di Bruxelles,
- 4) facultés universitaires Notre Dame de la Paix di Namur,

dall'altro, con l'intervento dello

Stato belga,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 del trattato CEE,

^{*} Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate

- per i ricorrenti, dall'avv. L. Misson,
- per l'università di Liegi, dall'avv. P. Henry,
- per l'università cattolica di Lovanio, dall'avv. R. Van Lint,
- per l'università libera di Bruxelles, dall'avv. Waelbroeck,
- per les facultés universitaires di Notre-Dame de la Paix, dall'avv. Van der Heyden,
- per il regno del Belgio, dall'avv. Deltenre,
- per il Regno Unito, dal sig. Mc Henry, agente, e dall'avv. Mummery,
- per la Commissione, dall'avv. G. H. Beauthier,

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 18 febbraio 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 17 settembre 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

- Con ordinanza 27 gennaio 1986, pervenuta alla Corte il 30 gennaio successivo, il presidente del tribunal de première instance di Liegi ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente in particolare sull'interpretazione dell'art. 7 di detto trattato, onde risolvere un problema inerente alle condizioni finanziarie poste per l'accesso all'università.
- Detta questione è sorta nell'ambito di un procedimento urgente promosso dal sig. Blaizot e da 16 altri attori nella causa principale (in prosieguo: gli « attori ») avverso il rifiuto dell'università di Liegi, dell'università cattolica di Lovanio, dell'università libera di Bruxelles e delle facultés universitaires Notre Dame de la Paix di Namur, convenute nella causa principale (in prosieguo: le « convenute ») di rimborsare loro le tasse d'iscrizione complementari (in prosieguo: il « minerval ») versate prima del 13 febbraio 1985, data della pronunzia della sentenza Gravier (293/83, Racc. pag. 593). Nel corso di questo procedimento le convenute hanno chiamato in causa lo Stato belga.
- Emerge dal fascicolo che gli attori sono tutti cittadini francesi che hanno ottenuto un permesso di soggiorno come studenti, per risiedere nel Belgio con l'unico scopo di compiervi studi universitari di veterinaria. Questi studi si compongono di tre anni di « candidature » e di tre anni di « doctorat ». Essi hanno dovuto versare per ogni anno accademico, oltre alla tassa d'iscrizione dovuta da tutti gli studenti, un minerval come contributo personale alle spese, contributo dal quale erano esentati gli studenti belgi. In forza di diversi regi decreti sull'applicazione di detto minerval, il suo importo per anno accademico oscilla fra 80 000 BFR e 265 000 BFR.
- 4 La Corte, nella sentenza 13 febbraio 1985 già ricordata, ha dichiarato che l'imposizione di un canone, di una tassa d'iscrizione, di una tassa scolastica, agli studenti cittadini di altri Stati membri, mentre lo stesso onere non viene posto a carico degli studenti nazionali, costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato.

- Dopo la pronunzia di detta sentenza, gli attori chiedevano il rimborso delle somme versate come minerval, mediante procedimento sommario. All'udienza di detto procedimento la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della modifica in corso della normativa belga. Questa modifica veniva effettuata con legge 21 giugno 1985 relativa all'insegnamento (Moniteur belge del 6.7.1985).
- Secondo detta legge, i minerval riscossi dal 1° settembre 1976 al 31 dicembre 1984 non saranno affatto rimborsati, salvo quelli corrisposti dagli scolari e studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità che abbiano frequentato corsi di preparazione professionale, che saranno rimborsati in forza delle pronunzie giudiziarie emesse in esito ad un'azione di ripetizione esperita davanti al giudice prima del 13 febbraio 1985, data della pronunzia della sentenza Gravier summenzionata.
- Il giudice nazionale ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
 - « Se le condizioni finanziarie per l'accesso all'insegnamento universitario impartito per la "candidatura" e per il "dottorato" in medicina veterinaria, rientrino nel campo d'applicazione del trattato di Roma ai sensi dell'art. 7 di questo, per quanto riguarda sia l'anno accademico 1985-1986, sia gli anni accademici 1979-1985 ».
- Per una più ampia esposizione del contesto giuridico e degli antefatti della causa principale, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa richiamo alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in seguito solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.
- 9 Si deve osservare anzitutto che il giudice proponente, con una sola questione, solleva in sostanza due problemi distinti:
 - il primo problema se gli studi universitari di medicina veterinaria rientrino nella nozione di preparazione professionale, cosicché la sovrattassa d'iscrizione prescritta per gli studenti cittadini di altri Stati membri che intendano iscriversi a questo ciclo di studi costituiva una discriminazione a motivo della cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato CEE;

— il secondo problema è se, in caso di soluzione affermativa, l'interpretazione così fornita valga solo per il periodo posteriore alla pronunzia della sentenza oppure anche per il periodo precedente.

Sulla nozione di formazione professionale

- Per quanto riguarda il primo problema sollevato dal giudice nazionale, si deve osservare che dalla normativa belga relativa al minerval si desume che questo grava solo sugli studenti stranieri, ivi compresi quelli comunitari. Questa disparità di trattamento rispetto agli studenti belgi si basa quindi sulla cittadinanza.
- Una disparità di trattamento come quella rilevata nella fattispecie va considerata una discriminazione vietata dall'art. 7 del trattato qualora rientri nel campo d'applicazione di detto trattato. A questo proposito si deve constatare, come la Corte ha già dichiarato nella sopramenzionata sentenza 13 febbraio 1985, che le condizioni d'accesso alla formazione professionale rientrano in questo campo.
- Di conseguenza, è opportuno accertare se l'insegnamento universitario di medicina veterinaria rientri nella formazione professionale.
- A questo proposito, le convenute e il regno del Belgio sostengono che la nozione di formazione professionale ai sensi dell'art. 128 del trattato CEE non riguarda l'insegnamento universitario, la cui natura è essenzialmente accademica, bensì l'apprendistato. Per quanto riguarda gli studi universitari nel Belgio, non si potrebbe comunque considerare formazione professionale l'insegnamento impartito negli anni di « candidature », poiché per esercitare una professione lo studente deve conseguire il diploma finale che viene rilasciato solo una volta ottenuto il « doctorat ».
- La Commissione sostiene che l'insegnamento impartito dagli istituti universitari belgi rientra nell'insegnamento di formazione professionale ai sensi dell'art. 128 del trattato CEE. Essa ritiene, come gli attori, che non vi sia un « insegnamento accademico », distinto dalla « formazione professionale », bensì una formazione

professionale acquisita nell'ambito dell'insegnamento accademico impartito dalle università.

- Data questa disparità di opinioni, è opportuno in primo luogo ricordare, come la Corte ha già deciso nella sopramenzionata sentenza 13 febbraio 1985, che qualsiasi forma di insegnamento che prepari ad un titolo per una professione, mestiere o attività specifica, o che conferisca l'idoneità particolare ad esercitare questa professione, mestiere o attività, rientra nell'insegnamento professionale, indipendentemente dall'età e dal livello di preparazione degli scolari o degli studenti e anche se il programma d'insegnamento include una parte di cultura generale.
- Per stabilire se degli studi universitari rispondano a questi criteri, si deve tener distinto il punto se, per loro natura, essi non possano rientrare nella formazione professionale ai sensi del diritto comunitario dal punto dei casi in cui essi preparano ad un titolo per una professione, mestiere o attività specifica o attribuiscano l'idoneità particolare ad esercitare una professione, mestiere o attività.
- Per quanto riguarda il primo punto, si deve rilevare che, né le disposizioni del trattato, in particolare l'art. 128, né gli scopi perseguiti da dette disposizioni, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, forniscono indicazioni nel senso di limitare la nozione di formazione professionale in modo da escluderne l'insegnamento universitario. Si ammette in tutti gli Stati membri che determinati studi universitari hanno per l'appunto lo scopo di preparare gli studenti, fornendo loro determinate cognizioni e abilità di livello accademico, a determinate attività professionali. A ciò si aggiunge che la Carta sociale europea, della quale la maggior parte degli Stati membri sono parti, comprende, nell'art. 10, l'insegnamento universitario tra le varie forme d'insegnamento professionale.
- Si deve pure tener conto del fatto che esistono in proposito notevoli differenze tra gli Stati membri e del fatto che studi che rientrano nell'insegnamento universitario in taluni Stati membri ne sono esclusi in altri. Quindi la limitazione della nozione di formazione professionale all'insegnamento non universitario avrebbe l'effetto di creare delle disparità tra gli Stati membri nell'applicazione del trattato.

- Quanto al punto se gli studi universitari preparino ad un titolo per una professione, mestiere o attività specifica o attribuiscano l'idoneità particolare ad esercitare siffatta professione, mestiere o attività, si deve sottolineare che così è non solo se l'esame finale conferisce il titolo immediato per l'esercizio di una professione, mestiere o attività determinato che presuppone questo titolo, ma anche nel caso in cui detti studi conferiscano un'idoneità particolare, vale a dire nei casi in cui lo studente ha bisogno di cognizioni acquisite per l'esercizio di una professione, mestiere o attività anche se l'acquisto di dette cognizioni non è prescritto per tale esercizio da disposizioni di legge, di regolamenti o amministrative.
- È opportuno constatare che gli studi universitari rispondono, nella maggior parte dei casi, a questi criteri. Ciò non avviene solo per determinati cicli di studi particolari i quali, date le loro caratteristiche intrinseche, sono destinati a coloro che desiderano approfondire le loro conoscenze generali piuttosto che intraprendere un'attività lavorativa.
- Quanto alla circostanza che un insegnamento universitario sia diviso in due cicli, come avviene nel Belgio per la « candidature » e il « doctorat », essa è irrilevante. Il secondo ciclo, che si conclude con il diploma finale, infatti, presuppone che si sia terminato il primo ciclo, cosicché il loro complesso va considerato un tutto unico e non è possibile distinguere un ciclo che non rientra nella formazione professionale da un altro ciclo che vi rientra.
- Le convenute ribattono che l'imposizione del minerval è dettata da esigenze tassative superiori, tra le quali si deve annoverare la sopravvivenza degli istituti universitari belgi. Questi sarebbero minacciati dalla soppressione del minerval, la quale aumenterebbe notevolmente l'afflusso di studenti stranieri nel Belgio ed aumenterebbe quindi in modo intollerabile i loro oneri finanziari. La risoluzione del Consiglio 25 giugno 1980, che approva la relazione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio del 9 febbraio 1976, che contempla un programma d'azione in materia d'istruzione (GU C 38, pag. 1), darebbe delle indicazioni su quella che sarebbe un'interpretazione ragionevole delle afferenti disposizioni del trattato CEE.

- E vero che il Consiglio, nella risoluzione summenzionata, ha accettato in modo generale che gli Stati membri adottino provvedimenti adeguati affinché le conseguenze della limitazione numerica stabilita negli altri Stati membri per l'afflusso di studenti restino entro limiti ragionevoli. Detta dichiarazione di principio non ha tuttavia lo scopo, né può avere l'effetto, di consentire ad uno Stato membro di adottare provvedimenti che creino discriminazioni vietate dall'art. 7 del trattato CEE.
- Ne consegue che è opportuno risolvere la questione del giudice nazionale, per quanto riguarda il primo problema sollevato, nel senso che gli studi universitari di medicina veterinaria rientrano nella nozione di formazione professionale, cosicché la sovrattassa d'iscrizione gravante sugli studenti cittadini di altri Stati membri che intendano iscriversi a questo ciclo di studi costituisce una discriminazione a motivo della cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato CEE.

Sugli effetti nel tempo dell'interpretazione della nozione di formazione professionale

- A questo proposito, gli attori e la Commissione rilevano che le sentenze interpretative pronunziate nell'ambito di un procedimento pregiudiziale hanno, in linea di massima, effetto retroattivo. Per questo motivo l'interpretazione dell'art. 7 del trattato CEE fornita nella sentenza 13 febbraio 1985, già ricordata, dovrebbe essere seguita dai giudici nazionali anche per quel che riguarda le domanda di ammissione ai corsi d'insegnamento professionale per il periodo compreso tra il 1° settembre 1976 e il 31 dicembre 1984. Uno Stato membro non potrebbe adottare una legge che si risolva nel limitare gli effetti nel tempo di una siffatta sentenza, se la Corte non lo aveva stabilito nella sentenza stessa.
- Le convenute ribattono che la sopra ricordata sentenza 13 febbraio 1985, rappresenta una svolta nel diritto comunitario e che le conseguenze della presente sentenza sarebbero notevoli se essa dovesse produrre effetti dal 1° settembre 1976. La situazione sarebbe quindi analoga a quella della causa 43/75 (Defrenne, sentenza 8 aprile 1976, Racc. pag. 455).
- In questo contesto è opportuno ricordare la giurisprudenza della Corte (vedere in particolare la sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Amministrazione delle fi-

nanze dello stato/Denkavit italiana, Racc. pag. 1205) secondo la quale l'interpretazione che essa fornisce di una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 177 chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché d'altro canto sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma.

- Solo in via eccezionale la Corte, come ha deciso nella sopra indicata sentenza 8 aprile 1976, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere la disposizione così interpretata onde rimettere in questione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Siffatta limitazione può essere ammessa, secondo la costante giurisprudenza della Corte, solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta.
- A questo proposito va osservato che la presente sentenza risolve per la prima volta il problema se l'insegnamento universitario possa considerarsi compreso nella formazione professionale ai sensi dell'art. 128 del trattato CEE.
- Per stabilire se si debba limitare la portata di una sentenza nel tempo, secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. in particolare la sopra indicata sentenza 8 aprile 1976) è necessario tener conto del fatto che, benché le conseguenze pratiche di qualsiasi pronunzia del giudice vadano vagliate accuratamente, non si può tuttavia spingersi fino a sminuire l'obiettività del diritto e compromettere la sua applicazione futura a motivo delle ripercussioni che la pronunzia può avere per il passato.
- La presente sentenza costituisce una svolta per quel che riguarda l'inclusione degli studi universitari nella nozione di formazione professionale ai sensi del diritto comunitario. Come la Corte ha già constatato nella sopra indicata sentenza 13 febbraio 1985, la politica comune di formazione professionale nominata nell'art. 128 del trattato CEE è in corso di graduale instaurazione. Solo in considerazione di questo sviluppo diveniva possibile considerare come parimenti compresi nella no-

zione di formazione professionale ai sensi del diritto comunitario gli studi universitari che preparano all'esercizio di un mestiere o di una professione.

- Quanto all'insegnamento universitario, questo sviluppo è d'altro canto riflesso nel comportamento della Commissione. Infatti, talune lettere indirizzate al Belgio dalla Commissione nel 1984 mettono in luce che la seconda non riteneva a quell'epoca che l'imposizione del minerval fosse in contrasto col diritto comunitario. Solo il 25 giugno 1985 la Commissione rendeva noto, durante una riunione ufficiosa con i responsabili dei ministeri belgi della pubblica istruzione, di aver modificato il proprio atteggiamento. Ancora due giorni dopo questa data, vale a dire più di quattro mesi dopo la pronunzia della ripetuta sentenza 13 febbraio 1985, essa dichiarava, durante una riunione del comitato per l'istruzione istituito presso il Consiglio, di non aver terminato le riflessioni in proposito, vale a dire di non avere ancora una precisa opinione sulle conseguenze che si dovevano trarre da questa sentenza la quale, d'altro canto, come è stato sopra rilevato, si è pronunziata a proposito di un insegnamento tecnico.
- Questo atteggiamento della Commissione ha in particolare potuto indurre nel Belgio a ritenere ragionevolmente che la normativa nazionale fosse conforme al diritto comunitario.
- Così stando le cose, considerazioni tassative di certezza del diritto ostano alla rimessa in questione di rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato, dal momento che ciò sconvolgerebbe retroattivamente il sistema di finanziamento dell'insegnamento universitario e potrebbe implicare conseguenze imprevedibili per il buon funzionamento degli istituti universitari.
- Si deve quindi risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale, per quel che riguarda il secondo problema posto, nel senso che l'efficacia diretta dell'art. 7 del trattato CEE non può essere invocata, per quanto riguarda l'accesso agli studi universitari, a sostegno di pretese relative a sovrattasse d'iscrizione indebitamente versate per periodi anteriori alla data della presente sentenza, salvo per quanto riguarda gli studenti che, prima di questa data, hanno esperito azione giurisdizionale oppure proposto un ricorso equivalente.

Sulle spese

Le spese sostenute dal regno del Belgio, dal Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal presidente del tribunal de première instance di Liegi, con ordinanza 27 gennaio 1986, dichiara:

- 1) Gli studi universitari di medicina veterinaria rientrano nella nozione di formazione professionale, cosicché la sovrattassa d'iscrizione gravante sugli studenti cittadini di altri Stati membri che intendano iscriversi a questo ciclo di studi costituisce una discriminazione a motivo della cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato CEE.
- 2) L'efficacia diretta dell'art. 7 del trattato CEE non può essere invocata, per quanto riguarda l'accesso agli studi universitari, a sostegno di pretese relative a sovrattasse d'iscrizione indebitamente versate per periodi anteriori alla data della presente sentenza, salvo per quanto riguarda gli studenti che, prima di questa data, hanno esperito azione giurisdizionale oppure proposto un ricorso equivalente.

Mackenzie Stuart		Bosco	Due	Moitinho de Almeida		
Rodríguez 1	Iglesias	Koopmans		Everling	Bahlmann	
Galmot	Kakouris	Joliet		O'Higgins	Schockweiler	

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 febbraio 1988.

Il cancelliere Il presidente

P. Heim A. J. Mackenzie Stuart